COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MIGLIORI

INDICE	PAG.
PAG. Congedi: PRESIDENTE	Lupis
Inversione dell'ordine del giorno: PRESIDENTE	MONTELATICI
e rinvio): Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 (665); Proposta di iniziativa del deputato Lupis: Modifica dell'articolo 1 della legge 1º marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa (490); Proposta di iniziativa del deputato Almirante e altri: Provvidenze in favore dei profughi provenienti dai territori ceduti e dall'estero, in materia di alloggi (603)	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano (264)
ALMIRANTE 135, 139, 141, 142	Votazione segreta:
Numeroso	Presidente

1	PAG.
Proposta di legge di iniziativa del se- natore Cemmi (Discussione e appro- vazione):	
Ricostituzione dei Comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia) (333) (Ap- provata dalla I Commissione perma-	
nente del Senato)	150
PRESIDENTE	151 150 151
SPATARO	151
Votazione segreta:	
Presidente	152
Proposta di legge di iniziativa del se- natore Fazio (Discussione e appro- vazione):	
Inclusione del comune di Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il comune di Ormea (613) (Approvata dalla	
I Commissione permanente del Senato)	152
PRESIDENTE	
Votazione ^t segreta:	
Presidente	15 3

La seduta comincia alle 8.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Arcaini, Arcangeli, Barbieri, Barbina, Basso, Beltrame, Bertinelli, Bovetti, Carignani, Carpano Maglioli, Cavallari, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Costa, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Laconi, Longhena, Lucifredi, Martinelli, Melloni, Merloni, Migliori, Minella Angiola, Molinaroli, Montelatici, Nasi, Numeroso, Pesenti, Poletto, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tosato, Tozzi Condivi, Tupini, Turchi.

Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato all'interno, onorevole Marazza.

Interviene anche, a sua richiesta, il deputato Lupis.

LUCIFREDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dossetti, Pajetta Gian Carlo, Ponti e Vigorelli.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Data la presenza dell'onorevole Sottosegretario di Stato, proporrei di esaminare con precedenza le proposte di legge Lupis (n. 490) e Almirante (n. 603), unitamente al disegno di legge presentato dal Governo sulla proroga dei trattamenti assistenziali ai profughi (n. 665).

Se non vi sono opposizioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 (665); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Lupis: Modifica dell'articolo 1 della legge 1º marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa (490), e di iniziativa dei deputati Almirante, Michelini ed altri: Provvidenze in favore dei profughi provenienti dai territori ceduti e dall'estero, in materia di alloggi (603).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Proroga dei trattamenti assistenziali previsti in favore dei profughi dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 (665); e delle proposte di legge del deputato Almirante ed altri: Provvidenze in favore dei profughi provenienti dai territori ceduti e dall'estero, in materia di alloggi (603); e del deputato Lupis: Modifica dell'articolo 1 della legge 1º marzo 1949, n. 51, riguardante i profughi d'Africa (490).

Invito il relatore, onorevole Bertinelli, a svolgere la sua relazione.

BERTINELLI, *Relatore*. I progetti di legge che dobbiamo esaminare sono tre. In verità, ce ne sarebbe un quarto, d'iniziativa dell'onorevole Almirante, distinto col n. 602, il quale imposta la risoluzione del problema dei profughi sulla necessità di dare ad essi casa e lavoro.

Comunque, oggi, questa quarta proposta non è in discussione; dobbiamo tuttavia tenerla anch'essa presente.

La situazione di fatto e di diritto dei profughi è regolata dal decreto legislativo dell'aprile 1948, n. 556, modificato dalla legge 1º marzo 1949.

Il decreto dell'aprile, entrato in vigore il 1º giugno 1948, dopo aver stabilito all'articolo 1 quali sono i profughi e distinte quattro categorie secondo la loro provenienza, stabilisce all'articolo 3 un sussidio temporaneo

mensile nella misura giornaliera di lire 100 per ogni capo famiglia e di lire 45 per ogni componente la famiglia, sussidio da integrare con l'indennità caropane.

L'articolo 4 stabilisce un sussidio speciale di lire 12.000 e, infine, l'articolo 5 si occupa dei ricoverati nei Centri di raccolta.

L'articolo 8 stabilisce la durata massima dei sussidi previsti all'articolo 3, durata che non può essere superiore ad un anno. Pertanto, la durata del sussidio arrivava fino al 1º giugno 1949.

L'articolo 11 stabilisce che i profughi rimpatriati dopo l'entrata in vigore del decreto debbono continuare ad essere ricoverati fino al 31 dicembre 1948 se profughi nazionali e fino al 30 giugno 1949 se provenienti da territori esteri. Non è prevista però l'ipotesi di quei profughi che all'entrata in vigore della legge erano già ricoverati ma non avevano ancora compiuto il periodo massimo di 18 mesi, ipotesi che è invece regolata dal disegno di legge in discussione.

La legge del 1º marzo 1949 stabilisce che la permanenza nei Centri di raccolta dovrà, comunque, cessare alla data del 30 giugno 1949.

Concludendo, la situazione dei profughi è regolata legislativamente fino al 30 giugno 1949, dopo di che si verifica un *vacatio legis*.

Nel frattempo il Ministero dell'interno e quello dell'Africa italiana hanno stabilito un diverso orientamento circa l'assistenza dei profughi riducendo da 5 miliardi a 2 miliardi e mezzo la somma stabilita per questa assistenza. In sostanza, si tende a far cessare i campi di raccolta e conseguentemente il diritto all'alloggio ed al vitto per questi profughi.

La situazione è particolarmente drammatica, perché si parla di circa 80.000 profughi.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Adesso sono 20.000, anzi gli ultimi dati sono ancora inferiori; ma è sempre una cifra notevole.

BERTINELLI, Relatore. Fra questi profughi, indubbiamente, c'è qualcuno che si è adagiato nella situazione di assistito, ma la grandissima parte è costituita da persone che hanno perduto tutto e che non hanno più né un vestito, né un soldo e sono costretti a vivere nei campi di raccolta situati ad alcuni chilometri dal centro delle città, ciò che impedisce loro anche di cercarsi una qualsiasi occupazione.

Occorre evidentemente ovviare a questa situazione non solo per ragioni umanitarie,

ma anche per ragioni politiche che hanno riflessi nella tutela dell'ordine pubblico.

L'articolo 1 del disegno di legge governativo stabilisce la proroga del sussidio fino al 31 dicembre 1949, mentre il progetto Lupis parla di proroga pura e semplice delle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 1950.

L'articolo 2 prevede la corresponsione di una razione viveri in contanti che si fa ascendere a 158 lire giornaliere.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. È una cifra concordata con i rappresentanti dei profughi.

BERTINELLI, *Relatore*. In linea di fatto, la distribuzione del rancio è stata soppressa e sostituita dalla razione viveri in contanti, intendendosi anche con ciò smantellare l'organizzazione dei centri di raccolta.

·L'onorevole Lupis, nella relazione al suo progetto, accenna ad un altro tipo di profughi, cioè a quelli che hanno uno speciale trattamento vittuario fuori campo, e che si troverebbero specialmente in Sicilia e a Bari.

, Su questo punto sarebbe opportuno che l'onorevole Sottosegretario ci desse qualche informazione.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Si tratta di una forma assistenziale cessata col 31 maggio.

ALMIRANTE. Vorrei fare una dichiarazione procedurale. A parte ciò che mi propongo di dire in sede di discussione generale, mi sembra di ravvisare una certa analogia fra il disegno di legge governativo e la proposta Lupis; mentre le due proposte da me presentate riguardano il problema dei profughi da un punto di vista più generale. Ritengo, quindi, che, data l'urgenza di provvedere, sia opportuno procedere all'esame del disegno governativo e della proposta Lupis rinviando le due mie proposte ad un successivo esame, poiché altrimenti esse verrebbero a perdere quel carattere permanente per il futuro, che devono invece avere.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ritengo opportuno dichiarare fin da ora che il Ministero ha proposto di aumentare il sussidio a 100 lire per tutti, senza distinzioni tra capifamiglia e componenti la famiglia. Questa modifica avrebbe dovuto essere discussa al Consiglio dei Ministri di ieri. Ma; essendo stata rinviata la riunione, sarà discussa nella seduta odierna.

Non so, quindi, se la Commissione ritenga opportuno di sospendere ogni decisione, in attesa di questo ulteriore provvedimento.

NUMEROSO. Devo far notare che togliere il vitto in natura ai ricoverati in questo momento costituisce un inconveniente gravissimo, a cui non può ovviarsi aumentando il sussidio per i componenti la famiglia da 45 a 100 lire. Con tale sussidio non è possibile che questa gente possa continuare a vivere e pertanto proporrei o il ripristino del vitto in natura, oppure la concessione del sussidio di 158 lire *pro-capite*. Presenterò, quindi, un emendamento all'articolo 2 in questo senso.

Con l'occasione vorrei mettere in rilievo che tutta la questione dei profughi dovrebbe essere affrontata con un criterio diverso e organico.

Io, molte volte, ho suggerito sia al Ministero dell'interno sia a quello del lavoro, l'opportunità di destinare una percentuale sull'emigrazione a favore di questi profughi. Molti di essi, dato che provengono dall'estero, avrebbero piacere di ritornare all'estero, ma purtroppo non si è mai riusciti ad ottenere una percentuale obbligatoria sull'emigrazione da destinare a questi profughi.

Desidererei, se possibile, che in questa legge fosse inserita una disposizione di questo genere, oppure che i Ministeri si accordassero in tal senso, allo scopo di sfollare gradualmente i centri di raccolta.

D'altra parte le norme contenute nel progetto Almirante hanno una notevole importanza e forse qualcuna di esse potrebbe essere compresa nel disegno di legge che stiamo discutendo.

Ripeto che col sussidio di 100 lire a persona non è possibile assicurare una qualsiasi condizione di vita ai profughi, dato che una famiglia di quattro persone avrebbe diritto ad un sussidio di 400 lire, assolutamente insufficiente alle più elementari esigenze.

Vorrei, infine, far notare all'onorevole Sottosegretario che i rappresentanti di alcuni campi di profughi mi hanno detto di non conoscere queste organizzazioni sindacali, che avrebbero parlato a loro nome per quanto concerne la misura del sussidio che si sarebbe stabilita d'accordo con tali organizzazioni. Dico questo perché non vorrei che il Ministero si basasse troppo sulle proposte di queste organizzazioni. Io insisto quindi perché si conservi il vitto in natura, oppure si aumenti il sussidio a 158 lire per tutti i componenti il nucleo familiare.

Bisogna, inoltre, tener presente che la maggior parte dei profughi che provengono dall'interno potrebbero rientrare nei comuni di provenienza; sarebbe perciò opportuno esaminare la opportunità di obbligare i comuni di provenienza ad assicurare ad essi una minima percentuale di nuove case. In tal modo, avendo una casa, e con la piccola somma di primo assestamento il profugo potrebbe sistemarsi definitivamente.

L'altra possibilità, ripeto, dovrebbe essere rappresentata dalla emigrazione.

LUPIS. Mi occuperò soprattutto dei profughi d'Africa, dei quali conosco a fondo i problemi.

L'onorevole Bertinelli nella sua relazione ha detto che questi profughi si sono adagiati nella loro qualità di profughi.

Devo dire che la responsabilità di questa situazione è un po' di tutti: abbiamo promesso, infatti, loro il ritorno in Africa.

Nel 1946 questi profughi, in base ad un ordine venuto non si sa da chi, si affrettavano a trasferirsi in Sicilia nella preoccupazione di giungere in ritardo all'imbarco per il loro ritorno in Libia. Sicché c'è stata una congestione di profughi in determinate zone; zone molto povere che certo non hanno capacità di assorbimento di mano d'opera e che anzi hanno una disoccupazione permanente. Nella mia provincia, che consta soltanto di dodici comuni, non c'è comune in cui, in media, non ci siano almeno due mila di questi profughi d'Africa.

Io mi sono preoccupato di presentare la mia proposta di legge perché, sapendo che il 31 maggio veniva a scadere il termine della legge n. 556, modificata dalla legge n. 51, volevo evitare che si arrivasse alla scadenza senza che si fosse provveduto; perché questa gente vive alla giornata e quando i Prefetti non ricevono i fondi dal Ministero dell'interno, è la fame per questa gente.

Io devo rendere atto della diligenza e degli sforzi che l'Ufficio della post-bellica presso il Ministero dell'interno fa per potere svolgere con minor danno possibile questo difficile compito. Però ad un certo momento si è verificato questo brusco arresto con le conseguenti delusioni per questa povera gente, che non aveva perduto la speranza di tornare in Africa. Il Sottosegretario Brusasca ha dichiarato in Commissione degli Esteri che non solo nessuno di questi profughi potrà tornare nelle antiche Colonie, ma che è da prevedere che centinaia di italiani rimasti in Africa, verranno, nei prossimi mesi, in Italia ad accrescere l'attuale numero dei profughi. A

Tripoli c'è una disoccupazione permanente di 1600 italiani; a Mogadiscio di altri 1500 e così in altri centri.

A parte le difficoltà intrinseche della situazione italiana, niente è stato fatto per spingere i profughi ad entrare nella vita nazionale.

Diceva il collega Numeroso che bisognerebbe farli ritornare nei propri comuni. Ma si tratta di gente che non aveva nessun rapporto, nessun vincolo con la Madre Patria; questi profughi si erano stabiliti in Africa o vi erano nati e si consideravano cittadini africani.

Noi dobbiamo cercare di aiutarli con tutti i mezzi per evitare situazioni incresciose come quella determinata dal Ministero negli ultimi mesi. Quando ha visto che il problema dell'Africa era ormai seppellito, esso ha detto: « Dobbiamo sgomberare i campi; non possiamo assistere questa gente all'infinito ». Ed allora si è pensato ad una forma di liquidazione. Il 31 maggio veniva a scadere la legge che concedeva il sussidio e non si è pensato a prorogarla per almeno altri sei mesi. Questa gente è costretta ora a presentare la domanda di liquidazione per avere: 50 mila lire pro-capite per coloro che sono nei campi e 30 mila lire per coloro che sono fuori dei campi.

Secondo l'onorevole Marazza, i profughi sono ridotti a meno di 20 mila. Questa dichiarazione mi preoccupa, perché penso che fra un mese, quando avranno esaurito le somme di liquidazione, i profughi si troveranno nella identica situazione in cui si trovavano un mese fa: senza casa, senza lavoro, senza alcun mezzo di sostentamento; e quindi saranno costretti a chiedere al Governo di essere nuovamente assistiti.

In alcune province, poi, sono state esercitate violenze morali: in base a circolari del Ministero dell'interno i Prefetti hanno avvertito i profughi che era arrivato il momento di troncare l'assistenza.

S'impone quindi la necessità oltre che della proroga dell'assistenza, del riesame della situazione. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri è stato preso in data 27 giugno; quindi dal giugno per i profughi non c'è stata più assistenza.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. È stata prorogata.

LUPIS. Però, questa gente sapeva che co! 1º giugno era venuta a cessare l'assistenza.

Dunque, io vorrei emendare il disegno di legge presentato dal Governo nel senso di prorogare questo termine per un anno. Ci dobbiamo rendere conto delle difficoltà intrinseche della situazione: andare a dicembre significa differire di altri cinque mesi; domando se in cinque mesi il preblema si possa risolvere.

Dobbiamo studiare delle misure, che possano facilitare l'assorbimento dei profughi. Una è quella suggerita dal collega Numeroso. Da un anno sono state date assicurazioni ai profughi per l'attribuzione di una percentuale sulla emigrazione; ma nessuna disposizione è stata emanata dal Ministero in tal senso.

In attesa di questo provvedimento, io proporrei, in aggiunta a quanto propongono l'onorevole Almirante ed altri, la nomina di una commissione per l'esame generale del problema.

Ho inteso che è stata abolita la mensa nei campi. Ogni famiglia deve pensare a cucinare per proprio conto. Ora ogni famiglia ha, sì c no, una stanza; in alcuni campi in una stanza vivono diverse famiglie, separate da tende. Io domando come, in queste condizioni, ogni famiglia possa cucinare per proprio conto.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Occorre che io dica, per chiarire, che questa cifra di 158 lire, in sostituzione del vitto, è stata concordata con le rappresentanze di quasi tutti i campi ed è frutto di accordi precisi. Non è soltanto il prezzo dei viveri che vengono dati, ma corrisponde al prezzo complessivo del funzionamento del campo. Oltre a questo, è stato lasciato ai profughi anche l'uso della cucina e di tutto il personale addetto, di modo che i profughi si sono costituiti in tutti i campi in cooperative e preferiscono mille volte questo sistema al sistema precedente.

LUPIS. Mi rendo conto che in ogni campo c'è della gente che si lamenta della cucina in comune. Io penso però che dobbiamo insistere perché ci sia la mensa in comune, e ciò per molte ragioni. Comunque questo è sempre un problema marginale.

Vorrei insistere per quanto riguarda la proroga, che io vorrei fosse di un anno e non semplicemente fino al 31 dicembre, e ciò per avere il tempo di studiare tutti i mezzi opportuni e necessari perché finalmente questo problema dei profughi possa essere risolto.

Penso che bisogna prorogare ancora di altri 6 mesi il diritto alla liquidazione. Perché questa liquidazione deve essere chiusa al 31 maggio di questo anno? Se durante i prossimi 6 mesi un profugo riesce a trovare una casa, perché non gli si deve dare la possibilità di chiedere la liquidazione?

Inoltre io vorrei che la liquidazione fosse eguale per tutti. Si è voluto distinguere fra profughi raccolti nei campi e profughi fuori campo. Ora, quelli che si trovano raccolti nei

campi usufruiscono di agevolazioni che spesso non hanno quelli che sono fuori campo, e cioè alloggio, mensa in comune, assistenza sanitaria, ecc. Viceversa, poi, al momento della liquidazione, quelli che sono nei campi usufruiscono di 50 mila lire mentre quelli che sono fuori campo usufruiscono solo di 30 mila. Questa è una sperequazione che bisognerebbe colmare.

Quindi: apertura dei termini della liquidazione ed aumento della cifra di cui ci ha parlalo l'onorevole Marazza.

CARIGNANI. Io penso che la discussione si sia allargata al di là dei suoi limiti naturali. Convengo con i colleghi Numeroso e Lupis che abbiamo bisogno di fare una discussione più approfondita di questi provvedimenti; ed ognuno sa che cosa significhi la parola « profugo ». Ma io volevo ricordare all'amico Lupis che oltre ai profughi africani ve ne sono anche altri che meritano la considerazione di tutti, e cioè coloro che hanno abbandonato spontaneamente la loro residenza per sottrarsi a regimi impossibili, i quali pretendevano la rinunzia alle loro più sacre tradizioni familiari e che non hanno più speranza di tornare alle loro case. Il problema quindi non è da vedersi soltanto dal punto di vista assistenziale, ma anche da un punto di vista di sistemazione generale di questa gente. Io penso ad ogni modo che si sia tutti d'accordo per esaminare la proposta Almirante e le altre eventuali proposte per una futura sistemazione di questa gente nella vita economica del Paese. Noi siamo però di fronte ad una legge, direi, di emergenza, perché siamo già in un periodo di vacatio legis, e quindi bisogna far presto.

Inviterei, quindi, i colleghi della Commissione a portare tutta la loro attenzione sul progetto governativo ed a questo fine vorrei domandare all'amico Marazza come egli spiega l'osservazione da lui stesso fatta un momento fa, e cioè che il Consiglio dei Ministri non avrebbe ancora deciso sul sussidio da darsi ai profughi nella misura di lire cento, mentre un telegramma del Ministero dell'interno dei primi di luglio diceva che era sospeso, a cominciare dal 10 luglio, il trattamento vitto in comune per tutti i profughi e che entrava in vigore l'assegnazione di lire 158 per ogni profugo.

Non convengo poi sul numero dei profughi, in quanto la cifra data dal Sottosegretario non mi sembra corrisponda alla realtà. Se devo calcolare soltanto dal campo profughi della mia città, dove si trovano 800 profughi, evidentemente il numero non potrebbe essere

·molto esatto. Comunque questa è materia di dettaglio che potremo esaminare in un secondo momento.

Ora, bisogna risolvere questo problema: quale è la cifra di cui noi possiamo disporre per integrare quel trattamento vitto che ora verrebbe a cessare? Se il Governo fa una proposta di questo genere, vuol dire che ha delle esperienze che possono servire e quindi io, in linea di massima, non mi opporrei alle 158 lire pro capite che sono state proposte.

Vorrei poi fare osservare che quell'indennità di liquidazione di cui si è parlato mi pare che si risolva in una ingiustizia concreta perché, se è vero che quelli dei campi fanno una vita diversa dai profughi fuori campo, tuttavia questa vita è diversa dal punto di vista morale, ma non dal punto di vista economico. Quindi, fin d'ora, io mi dichiaro favorevole all'identico trattamento fra gli uni e gli altri.

SAMPIETRO UMBERTO. Io volevo parlare della necessità di portare in effetti questo sussidio giornaliero ad una cifra possibile. Faccio presente che lo stesso Ministero provvede con 120 lire a testa per i bambini che vengono ricoverati presso Istituti di assistenza ed è disposto a portare questa cifra a 300 lire. Ora, se il Ministero è pronto a dare un sussidio agli Istituti di 300 lire al giorno per bambino, penso che a maggior ragione possa aumentare questo sussidio per i bambini che vengono lasciati alle famiglie. D'altra parte pure l'E.C.A. provvede al sussidio, ed anche quando c'è un certo cespite di entrata nella famiglia.

Io vorrei quindi, praticamente, che si provvedesse attraverso le Prefetture perché i sussidi a questi Comitati E.C.A. siano in relazione, non solo all'indigenza dei poveri del Comune, ma anche in relazione ai campi profughi, e ciò per impedire quelle manifestazioni che, specie in questi giorni, abbiamo potuto rilevare.

LUCIFREDI. Credo che l'ampia discussione che è stata svolta finora in merito a questo così doloroso problema, che costituisce una delle più tristi eredità della guerra, sia stata molto utile ai fini soprattutto di mettere in evidenza la necessità di una serie di provvedimenti di carattere organico per l'assistenza ai profughi d'Africa e a tutti gli altri profughi del nostro Paese. Però, queste proposte non sono ancora mature e, quindi, credo che potremmo utilmente accedere alla proposta, fatta dall'onorevole Lupis, della nomina di una Commissione, la quale, nel più breve tempo possibile, studii a fondo questo

problema e predisponga una serie di proposte concrete per l'assistenza razionale ed organica a questi nostri fratelli, perché possano reinserirsi gradualmente nella vita nazionale

Oggi, però, ci troviamo di fronte ad un problema di contingenza, problema affrontato dal progetto governativo e dal progetto Lupis, al quale riguardo osservo anch'io che, data la deliberazione del Consiglio dei Ministri, noi possiamo partire da questo come da un dato di fatto ormai certo. Ora, dato che si fa luogo a questo ritocco del sussidio, vorrei chiedere se non si potesse andare un pochino più in là, aggiungendo qualche cosa alla cifra prevista, per rendere un po' meno disagiata la vita di questi profughi. Mi permetto quindi di presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, così formulato: « Il sussidio medesimo è aumentato dal 1º giugno.1949 a lire 125 giornahere, sia per i capi famiglia, sia per i familiari a carico».

MONTELATICI. Io parlo a nome del Centro profughi di Firenze che sono soprattutto profughi dalla Grecia. È una delle categorie più disgraziate che abbiamo in Italia e gli aiuti che questi profughi hanno finora ricevuto sono assolutamente insufficienti.

Ora, per questa gente raccolta nel Centro profughi, e che proviene soprattutto dalla Grecia, vi è un problema essenziale: nella quasi totalità essi aspirano a ritornare nel posto da dove sono partiti. Essi hanno sempre chiesto al Governo che si interessasse, in base ai trattati di pace, prima di tutto allo sblocco dei beni che sono stati loro sequestrati, ed in secondo luogo al loro ritorno nei posti da dove son dovuti fuggire in condizioni così tragiche.

Inoltre, volevo fare presente che proprio ieri è venuta una disposizione della Direzione del Centro Nazionale per cui è già stata pagata ai ricoverati una cifra equivalente a lire 158 pro-capite in sostituzione del vitto.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sempre a titolo di chiarimento volevo dire che, quando il 1º luglio ho ricevuto le Commissioni dei profughi che mi hanno prospettato questa loro difficilissima situazione, approfittando del fatto che nei vari campi vi erano depositati dei viveri, ho dato disposizioni che, fino alla consumazione di questi depositi, si continuasse come prima. Questo è tutto e al di fuori di questo non c'è niente altro. Se mal non ricordo, solo in un campo non c'erano viveri, ed allora siccome mi sembrava che non si dovesse compiere una ingiustizia ai danni dei profughi di quel

campo, ho disposto che fosse dato un sussidio corrispondente alla differenza, e ciò in attesa che la situazione venisse risolta.

MONTELATICI. Sono d'accordo che si dovrebbero smobilitare i campi di raccolta; ma ho l'impressione che questo provvedimento sia stato preso a freddo, senza predisporre altre provvidenze.

Mi dichiaro, quindi, d'accordo sulla proposta di proroga fino al 30 giugno 1950, dato che non ritengo sufficiente la proroga fino al 31 dicembre 1949.

ALMIRANTE. Rinunzio a qualsiasi considerazione di ordine preliminare, anche per riguardo verso i colleghi ai quali non ho bisogno di illustrare la altissima importanza del problema. Ricordo solo che esistono due precisi impegni del Parlamento e del Governo: un ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare durante la discussione del bilancio dell'Interno dell'anno scorso, accolto dal Parlamento e dal Governo; e un secondo ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione del lavoro. In entrambi si auspicava una integrale ed organica soluzione del problema dei profughi.

Oggi ci troviamo di fronte alla solita urgenza e quindi mi limito a formulare una precisa proposta alla quale vorrei dare il carattere di una pregiudiziale: salvo i miglioramenti proposti dall'onorevole Lucifredi e dall'onorevole Lupis — ai quali naturalmente aderisco — proporrei di prorogare tutte le attuali disposizioni a favore dei profughi perun anno, o, in via subordinata, almeno fino al 31 dicembre 1949.

Aderisco alla proposta di nominare subito una commissione che prenda in esame il problema in tutti i suoi aspetti.

Giustifico la mia richiesta formale osservando che il disegno di legge governativo, mentre proroga alcune disposizioni, tende in sostanza alla smobilitazione dei campi. Comprendo il punto di vista governativo che è dettato da preoccupazioni di ordine finanziario e so benissimo che alla mia proposta si opporrà il solito articolo 81 della Costituzione. Ma, d'altra parte, si tratta di un problema nazionale e ritengo che noi non dobbiamo arrestarci di fronte ad una cifra che non è rilevante nel quadro dell'intero bilancio.

Se il Governo vuole entrare nel nostro spirito, credo che questo problema debba risotversi senza ulteriori discussioni.

Ripeto, quindi, la mia proposta formale, nella viva speranza che il Governo non si

voglia irrigidire e si renda conto che i metivi di urgenza non sono dovuti né a noi, né ai profughi, ma al Governo stesso.

proroga, credo che occorra vedere quale finalità essa abbia: se la proroga tende a spin gere i ricoverati nei campi ad uscirne per trovarsi una sistemazione, allora penso che le condizioni in cui questa gente si trova si uno già di per se stesse sufficienti a spingerli in tal senso. Pertanto il provvedimento avrebbe solamente il lato negativo di creare un senso di continua incertezza sul domani di questi profughi, e quindi di aumentarne il malcontento.

Sarei d'accordo di limitare la prorega alla fine del 1949, qualora vi fosse una qualsiasi possibilità o speranza che il problema potesse essere risolto nel frattempo. Ma poiché è pacifico che il problema non potrà essere risolto, penso che avremo solo il lato negativo rappresentato dal malcontento degli assistiti.

Io non so con quali commissioni l'onorevole Marazza abbia trattato la misura del sussidio, ma ho motivo di ritenere che i profughi preferiscano la corresponsione del vitto in natura al pagamento di un sussidio in de naro, anche perché quest'ultimo nuocerebbe ai vecchi ed agli invalidi, che certamente preferiscono il vitto.

Vorrei fare un'osservazione circa l'indennità di liquidazione che ha creato gravi inconvenienti: c'è gente che ha riscosso questa indennità e poi è andata a dormire sotto i portici di qualche comune, sollecitando l'assistenza locale. Quindi tutto si è risolto per il profugo nel vantaggio di avere un po' di denaro e nella contemporanea richiesta di assistenza sotto qualsiasi altra forma. Io penso che l'indennità di liquidazione dovrebbe essere data soltanto a chi dimostri di avere una qualche possibilità di ottenere un alloggio o un lavoro, altrimenti non faremo altro che spostare l'onere della assistenza da una amministrazione ad un'altra.

Sarebbe, pertanto, necessario inserire una norma di questo genere per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità di li quidazione.

Sono perfettamente d'accordo sulla nomina di una commissione per studiare una integrale soluzione del problema che espreoccupa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carpano Maglioli e Turchi hanno proposto un articolo unico sostitutivo dell'intero testo ministeriale

e di quello proposto dall'onorevole Lupis, del seguente tenore:

« Le disposizioni a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, numero 556, modificato con la legge 1º marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 30 giugno 1950 ».

L'onorevole Carpano Maglioli ha facoltà di illustrarlo.

CARPANO MAGLIOLI. La proposta di articolo unico è ispirata a questo concetto. Vi sono delle necessità urgenti cui occorre provvedere; vi sono termini già scaduti; d'altra parte il problema è complesso e mi pare sia giunto al nostro esame non sufficientemente istruito, tanto che l'onorevole Lucifredi ha sentito il bisogno di consigliare la nomina di una commissione di studio.

La necessità più urgente è la proroga di questa assistenza, sia pure limitata ed insufficiente. Perciò la nostra proposta, che assorbe la proposta Lupis, è diretta ad un provvedimento di urgenza con un termine abbastanza lungo, nella speranza che nel frattempo si trovi la possibilità di immettere questi disgreziati nella vita civile.

Lo scopo del nostro articolo unico è quindi quello di arrivare ad una soluzione immediata.

PRESIDENTE. Onorevole Lupis, accetta ella il testo proposto dall'onorevole Carpano Maglioli?

LUPIS. Accetto con riserva di aggiungere un comma, che formulerò fra poco.

PRESIDENTE. Vi è, allora, la proposta di abbandonare il testo del disegno di legge governativo e di discutere sull'articolo unico, proposto dall'onorevole Carpano Maglioli, accettato dall'onorevole Lupis, il quale si è riservato di aggiungervi un comma.

NUMEROSO. I profughi, come è noto, dopo diciotto mesi, perdono il diritto al vitto ed hanno diritto ad un sussidio di cento lire per il capo famiglia e di 45 lire per ogni componente. Ora, se si tratta di prorogare con quell'articolo unico le disposizioni attuali, io sono recisamente contrario, perché il trattamento suddetto è assolutamente inadeguato.

MARTINELLI. Una raccomandazione: nel caso che fosse approvata la proposta Carpano Maglioli, propongo che venga aggiunta una norma simile a quella indicata nell'articolo 3 del disegno di legge governativo, cioé l'indicazione del capitolo di bilancio in cui rientra questa spesa, per evitare qualche contestazione.

BERTINELLI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta Carpano Maglioli e mi sembra che il testo non presenti il pericolo segnalato dal collega Numeroso perché si dice che sono prorogate le provvidenze previste nel decreto legislativo del 1948 e nell'altro: quindi, si intende il ricovero nei campi e tutto il resto.

TOZZI CONDIVI. Io direi di prendere in esame il testo governativo sfrondandolo di tutto ciò che può essere contrario alla nostra volontà. L'articolo 1 potrebbe essere modificato nel senso di dire: « la corresponsione dei sussidi è prorogata fino al 30 giugno 1950 ».

ALMIRANTE. Ho avuto il torto di non mettere per iscritto la mia proposta formale. Il mio concetto era chiaro: intendevo prorogare le provvidenze — non soltanto le disposizioni — a favore dei profughi di cui ai decreti n. 556 e n. 51, salvo i miglioramenti ulteriori proposti in questa sede dai colleghi Lucifredi e Lupis.

Accetto che si abbandoni il testo governativo per altro testo, purché questo sia chiaro.

Quindi chiedo la proroga delle provvidenze e non delle disposizioni, e l'inserimento di un emendamento, in cui si dica che saranno assicurati quei tali ulteriori miglioramenti.

LUPIS. Debbo sciogliere la riserva fatta poco fa.

Il relatore lamentava che nella proposta di legge non fosse specificato molto esattamente il trattamento speciale di cui fruiscono i profughi che si trovano in Sicilia; si tratta di provvidenze in correlazione ai decreti legislativi n. 556 e n. 51, scaduti il 31 maggio.

Ora io mi preoccupo perché all'articolo 1 venga fatta questa aggiunta:

« La stessa proroga si estende a beneficio dei profughi d'Africa che già usufruiscono dello speciale trattamento vittuario « fuori campo » in Sicilia e in provincia di Bari ».

In Sicilia c'è stato afflusso di profughi di Africa da tutte le parti d'Italia; non è stato possibile raccoglierli nei campi; sono stati smistati nei vari comuni, sono stati sempre considerati come profughi interni. Ad essi infatti era stato esteso il diritto alla vittuaria. Non possiamo togliere a questi profughi smistati nei vari comuni la vittuaria di cui godevano.

CARPANO MAGLIOLI. Accétto le proposte dei colleghi Bertinelli, Lucifredi, Almirante e Lupis, perché scopo della proposta è di arrivare rapidamente ad una soluzione.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Io non posso sostituirmi al Consiglio dei Ministri. Non so se ci siano i fondi per fare tutto questo.

LUPIS. Ci sono 80 miliardi.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Consiglio dei Ministri ha creduto, sulla base dei fondi esistenti, di adottare il provvedimento che ha sottoposto alla vostra approvazione. Il Consiglio dei Ministri si deve riunire oggi, per esaminare, fra l'altro, anche questo problema sulla base del nuovo progettino, al quale ho accennato, che eleva a 100 lire il sussidio per tutti i profughi. Si potrebbe rinviare a domani la continuazione di questa discussione.

NASI. Ritengo invece che sia bene completare la discussione, le cui conclusioni potrebbero essere portate in sede di Consiglio dei Ministri.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Volevo dire proprio questo. Si è parlato della nomina di una commissione, la quale dovrebbe esaminare a fondo il problema dei profughi e fare proposte precise. Credete che questa commissione prima del 31 dicembre non possa riferire? Ma lo potrà senza dubbio. Perché allora legarci fino al 30 giugno dell'anno venturo, quando le proposte della commissione potrebbero essere più favorevoli?

LUPIS. Se nominiamo la commissione, siamo d'accordo.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non sto a rispondere alle osservazioni, moltissime fondate, altre meno. Soprattutto per la questione dell'inserimento dei profughi, ci sarà un caso particolare per i profughi d'Africa, ma in generale l'assorbimento è molto più rapido di quanto non si creda. Si tratta, in generale, di famiglie numerose: se dei componenti la famiglia trovano sistemazione, come molti l'hanno trovata, essi si staccano e si trasferiscono. La notevole diminuzione del numero è proprio avvenuta per questo assorbimento. La liquidazione è servita per dare la possibilità a questa gente di svolgere qualche attività.

Per concludere, non posso accettare, allo stato attuale, nessuna delle proposte fatte; potrei semmai accettare in parte la proposta Lucifredi: cioè solo per il capo famiglia aumentare il sussidio a 125 lire. In conclusiva penso che sarebbe opportuno sospendere oggi l'esame di questo disegno di legge; di ciò faccio formale proposta a norma dell'articolo 90 del Regolamento.

CARPANO MAGLIOLI. Noi siamo stati investiti dell'esame del disegno di legge e delle proposte di legge; quindi siamo autorizzati a prendere una decisione.

Mi rendo ragione della situazione in cui si trova l'onorevole Marazza, ma noi siamo qui in sede legislativa e dobbiamo deliberare.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. C'è l'articolo 90 del Regolamento che consente al Governo, su un emendamento nuovo, di chiedere il rinvio.

PRESIDENTE. È esatto.

ALMIRANTE. Io penso che la richiesta di rinvio possa avere un senso ed una portata utile soltanto ad un patto; e cioè che sia preceduta da un pronunciamento unanime della Commissione, perché altrimenti l'onorevole Marazza si troverebbe in una situazione ancora più spiacevole di quella che egli ci ha dipinto.

Chiedo quindi che, attraverso la votazione di un ordine del giorno che riproduca le richieste fatte nella proposta di legge presentata dall'onorevole Carpano Maglioli, emendata successivamente da noi, sia sancito il parere della Commissione in proposito.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora per pochi minuti la seduta in attesa che l'onorevole Almirante rediga quest'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alla 10,05, è ripresa alle 10,15).

PRESIDENTE. Viene proposto alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, preso atto della proposta di legge d'iniziativa del deputato onorevole Lupis, n. 490, nonché del disegno di legge governativo n. 665, propone che le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato con la legge 1º maggio 1949, n. 51, siano prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscano del trattamento vittuario a lire 125 pro-capite ».

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione. Mi preoccupo soltanto di capire bene la proposta che la Commissione intende avanzare.

ALMIRANTE. L'espressione « le provvidenze » comprende tutto il trattamento dei profughi.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a sabato prossimo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano. (264).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Conci Elisabetta relatore.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Premesso che di questo disegno di legge si era già discusso prima del rinvio, riassumo i fatti.

Gran parte dei cittadini dei comuni di Luserna e di Sant'Orsola nel 1939, a seguito dei noti accordi italo-germanici, spinti da continue pressioni da parte dei nazisti, avevano optato per la Germania; però, legalmente, non l'avrebbero potuto fare, non essendo compresi i loro comuni negli accordi stessi. Comunque, a seguito dell'opzione, essi cedettero i loro beni alla D.A.T., Società fiduciaria germanica, la quale non ha pagato l'importo dovuto, tranne che in cinque o sei casi. Gli optanti furono mandati in Cecoslovacchia nella zona di Bisdivas dove vennero assegnati loro dei beni immobili da lavorare come coloni, in cambio di quelli ceduti alla D.A.T.

Finita la guerra, nel 1945 i cecoslovacchi rientrarono in possesso dei loro beni e gli occupanti furono chiusi in campi di concentramento. Dietro loro richiesta ritornarono poi in Italia, ove i loro beni erano stati nel frattempo lavorati da coloni, in gran parte germanici, i quali pure rimpatriarono. Così molti di questi beni rimasero abbandonati, mentre una parte fu affidata ad affittuari.

Gli antichi proprietari rientrati nelle loro sedi erano privi di ogni risorsa, tanto è vero che dopo pochi giorni scesero dalle montagne per chiedere dei viveri al C.L.N., che ha potuto provvedere in qualche modo.

Il disegno di legge in esame propone che a questi cittadini italiani vengano restituiti i loro beni: in molti casi si tratta di regolarizzare uno stato di fatto; per i beni che sono tuttora affittati rimane in vigore il contratto di affittanza, secondo le leggi vigenti.

Il disegno di legge dice che, rientrando in possesso dei loro beni, gl'interessati devono pagare alla D.A.T. le eventuali spese.

Nell'ultima riunione si era fatta eccezione per i diritti dei terzi. Ho qui una dichiara-

zione del sequestratario della Società germanica D.A.T., il quale dichiara che diritti di terzi non esistono.

Si era poi osservato che nei rarissimi casi in cui la D.A.T. aveva eseguito il pagamento, il prezzo di riacquisto avrebbe dovuto essere adeguato all'attuale valore. Il sequestratario dice che, trattandosi di pochissimi casi riguardanti elementi rimasti in Austria o in Cecoslovacchia, non ci sarà nemmeno da prendere in considerazione questa eventualità; comunque propone di non prendere provvedimenti al riguardo perché, dato il numero esiguo, non ne vale la pena.

Occorre tener presente che evidentemente la riconsegna dei beni può avvenire soltanto a cittadini italiani e quindi bisogna verificare il possesso del requisito della cittadinanza italiana. È necessario perciò richiamarsi al decreto legislativo del 21 marzo 1947, che per il riconoscimento della cittadinanza italiana richiede il visto prefettizio; oggi bisogna intendere naturalmente il visto del Commissario del Governo, il quale sostituisce il Prefetto. Gli interessati, inoltre, dovranno fare domanda non la prefetto di Triento, come dice il disegno di legge, ma al Commissario del Governo.

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare vivamente ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, trattandosi di povera gente che ha bisogno dei propri campi per vivere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MIGLIORI

BERTINELLI. L'altra volta ci eravamo preoccupati dei diritti dei terzi. La risposta che abbiamo avuto oggi e le ulteriori spiegazioni date dall'onorevole Conci a seguito di quanto ha dichiarato il sequestratorio della D.A.T. hanno risolto molte questioni. Tuttavia queste spiegazioni ripropongono la questione pregiudiziale fatta l'altra volta, e cioè che non dovrebbe esservi luogo ad un nostro intervento con un provvedinmento legislativo in questa materia.

In sostanza, è stato accertato che un gruppo di montanari del Trentino hanno ad un certo momento venduto le loro proprietà...

CONCI ELISABETTA, Relatore. Ceduto, non venduto.

BERTINELLI. Venduto, perché sono state allora osservate tutte le forme prescritte dalla legge per le vendite immobiliari: atto scritto e sua trascrizione nei registri immobiliari.

Ora, poiché la D.A.T. non è un ente pubblico e statale, ma una società privata, evidentemente si è trattato di una vendita da privato a privato. Perciò, oggi non si può parlare di restituzione ma del ritorno di questi beni, della loro retrocessione, la quale non può avvenire altrimenti che sotto forma di un nuovo atto di vendita da privato a privato. In sostanza, il ritorno di questa proprietà agli antichi titolari deve avvenire con un atto di natura privata il quale come tale non richiede l'intervento di un provvedimento legislativo: questo servirebbe soltanto a stabilire una esenzione fiscale a favore di coloro che rientrano in possesso delle loro proprietà.

A parte la considerazione che non si può prendere un provvedimento legislativo solo per favorire una esenzione fiscale, a parte la considerazione che il pagamento della tassa di registro sarebbe applicata sul corrispettivo del contratto fatto a suo tempo — e in ogni modo rappresenterebbe il lato negativo del vantaggio che hanno costoro di riavere i loro beni oggi di un valore maggiore — mi sembra che l'inconveniente del pagamento di una tassa si possa eliminare attraverso un intervento presso l'ufficio del registro. Perché o il prezzo non è stato a suo tempo pagato, come pare sia avvenuto nella maggior parte dei casi, ed allora l'atto di rivendita della D.A.T. ai privati potrebbe avvenire sul valore simbolico di 100 lire, con una tassa assolutamente trascurabile, o il prezzo è stato pagato nella modestissima misura che in quel tempo venne stabilita ed allora la tassa si paga su quel prezzo.

D'altra parte, penso che l'ufficio del registro non interverrebbe a rivalutare agli effetti fiscali il valore del contratto, data la natura particolare di questi contratti e dato anche l'intervento in via amichevole che farebbero i parlamentari locali.

Mentre mi riservo, se la pregiudiziale non dovesse venire condivisa dai colleghi, di proporre emendamenti alla proposta di legge, penso che dobbiamo decidere pregiudizialmente che non vi ha luogo ad intervento legislativo in questa materia.

LUCIFREDI. Non concordo con la tesi esposta dal collega Bertinelli: in linea di fatto, come premessa al suo ragionamento, egli ha detto che si tratta di vendite originariamente fatte da privato a privato. Intanto, non si tratta di una sola vendita, ma di centinnia, forse di migliaia di vendite, che non sono state determinate, ciascuna, da una situazione soggettiva perticolare, ma, tutte, da una situazione ambientale nella quale, per ragioni del tutto specifiche, all'epoca degli accordi italotedeschi del 1939, la norma di questi accordi venne arbitrariamente estesa anche a chi era

fuori del campo di azione degli accordi stessi.

Con una propaganda, che si è avvicinata o addirittura ha raggiunto la coazione, si è arrivati ad imporre a questi contadini la cessione non a singoli altri privati, ma ad un organismo apposito, la D.A.T., che era una società fiduciaria, sia pure con la struttura della persona giuridica privata, ma pur sempre longa manus del governo tedesco, come risulta da una serie di circostanze note all'amico Bertinelli.

In questo stato di cose, tutte queste cessioni devono oggi essere sottoposte ad unico regime; e tanto più questo unico regime deve essere in qualche maniera da noi disciplinato con provvedimento legislativo, in quanto dopo la liberazione, dopo il 1945, in linea di fatto, coloro che avevano ceduto i terreni ne sono, nella massima parte, rientrati in possesso, facendosi giustizia da sè: giustizia sommaria, perché non consacrata da un trapasso, né con sentenza né con altri atti giuridici.

Ora, il legislatore potrebbe bensì disinteressarsi di questa situazione, ma la conseguenza sarebbe questa: obbligare tutti costoro ad iniziare con procedura normale atti giudiziari per entrare in possesso di quello che era stato loro sottratto con inesatta applicazione degli accordi italo-tedeschi; obbligare ciascuno di questi contadini a promuovere individualmente una causa davanti al Tribunale competente nei confronti della D.A.T., per dimostrare le circostanze ambientali che hanno costituito vizio del consesso, per effetto del quale essi hanno titolo a poter recuperare il terreno o la casa.

BERTINELLI. La D.A.T. non resiste a queste richieste; è disposta alla restituzione.

LUCIFREDI. Non può farlo amichevolmente, per il semplice fatto che si tratta di un patrimonio tedesco sotto controllo alleato: il sequestratario non può disporre di un patrimonio che non è suo.

Scopo di questo provvedimento non è tanto quello di concedere quell'esenzione fiscale, che sarebbe cosa insignificante, quanto precisamente quello di evitare una serie di controversie giudiziarie, sostituendo agli accertamenti da parte dei giudici, in altrettanti processi civili, un'indagine attribuita all'autorità amministrativa, attraverso una procedura sommaria.

Questo il nocciolo della proposta, che giustifica il nostro intervento; intervento che non è cosa nuova, qualcosa che turbi l'or.!inamento comune o la nostra coscienza giuridica, perché sono notissime le disposizioni, ad esempio,

per la restituzione dei beni agli ebrei, per i quali il legislatore è intervenuto al fine di sanare e di regolare, con norme specifiche una situazione meritevole di particolare tutela, come quella oggi sottoposta al nostro esame.

Per queste considerazioni, mi sembra che si debba entrare nel merito, senza fermarsi sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bertinelli se insista nella pregiudiziale.

BERTINELLI. A me sembra si tratti di rapporti privati.

LUCIFREDI. La legge non può forse regolare rapporti fra privati?

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io sono contraria alla pregiudiziale nel modo più assoluto, e mi associo a tutte le osservazioni de collega Lucifredi.

BERTINELLI. Se si pensa che la pregiudiziale non sia fondata, la ritiro.

TURCHI. Desidererei che il relatore ci informasse sullo aspetto sostanziale e quantitativo e sulla portata che assume il provvedimento.

Io non ero in libertà nel 1939: tuttavia so che si esercitavano molte pressioni, quando si voleva raggiungere un certo scopo; so anche che non sempre, quando si accedeva alla pressione, si era insensibili allo scopo che altri voleva raggiungere. Cioè: nessun dubbio che quando è intervenuto l'accordo per l'opzione. nelle zone di confine si sia esercita una pressione e che alcuni che non avevano intenzione di andare in Germania vi siano andati perché non hanno saputo resistere. Ma io ho qualche dubbio che si tratti qui non tanto o non soltanto di persone, che non volevano, che hanno soltanto ceduto alla pressione dell'ambiente, ma anche di persone che, a torto o a ragione, credevano che si stesse meglio in Germania che non in Italia e che avessero particolari simpatie per il regime nazista. In questo caso, cosa accade con la restituzione dei beni a questa gente? Non dubito che la società di liquidazione sia costituita da tanta brava gente; e in ogni caso ciò non mi interessa; il terreno che essa acquistò sarà stato certamente affidato a persone che non sono andate in Germania e che l'hanno coltivato risolvendo così il problema della loro esistenza. Ora, mi pare indubbio che noi dobbiamo avere una preferenza e una considerazione particolare verso coloro che sono rimasti in Italia e si sono messi a coltivare il terreno, rispetto a quelli che l'hanno lasciato per andare a sistemarsi in Germania. Restituendo a questi ultimi il terreno, che succede di coloro che in questi anni si sono a loro sostituiti?

Non è quindi la D.A.T. che ci interessa, ma coloro che hanno comunque lavorato questi terreni e che adesso vengono ad essere estromessi.

È sotto questo profilo che il problema dovrebbe essere considerato per vedere in qual modo noi possiamo e dobbiamo interessarci di quelli che sono andati via, senza pregiudizio per gli interessi di coloro che sono rimasti in Italia.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. In massi ma parte gli optanti, come ho già detto, sono andati in Cecoslovacchia, dove furono loro assegnati campi da lavorare come coloni; nei loro beni, ceduti alla D.A.T., sono stati invece trasferiti dei coloni germanici, per punizione in gran parte.

Finita la guerra, dalla Cecoslovacchia sono ritornati gli ex proprietari trovando, in gran parte, i propri campi abbandonati, perché i coloni tedeschi erano partiti.

Gli ex proprietari li hanno lavorati e sono rientrati di fatto in possesso. Soltanto in parte, in uno dei comuni (Luserna), i campi sono stati presi in affitto da persone rimaste; e qui ci troviamo di fronte a un rapporto di affittanza. Naturalmente per questi vige la legge sugli affitti; sono però in numero molto ridotto. Ora, non è vero che noi patrociniamo gli interessi di quelli che sono partiti nei confronti di coloro che sono rimasti; perché ai rimasti che hanno preso in affitto noi riconosciamo tutti i diritti degli affittuari, ma possiamo proprio condannare gli optanti che si sono lasciati ingannare da promesse di benessere, essi che vivono in condizioni miserrime, in zone dove la terra richiede un lavoro faticosissimo e ingrato? Vorrei che i colleghi visitassero quella zona! Capirebbero certamente come molti di quei montanari abbiano ceduto alle pressioni.

RUSSO CARLO. Io condivido le preoccupazioni dell'onorevole Turchi, nonostante le spiegazioni della relatrice. Anche se si tratta di pochi casi, non possiamo noi non inserire una disposizione che si riferisca ai contratti in corso. Ci potranno essere dei casi dei quali dobbiamo preoccuparci e quindi io vorrei proporre un emendamento al primo capoverso dell'articolo 1 in cui venga chiaramente stabilito che i contratti di affitto in corso conservano il loro effetto.

CARPANO MAGLIOLI. Condivido le preoccupazioni dei colleghi Turchi e Russo ed osservo che anche con l'emendamento Russo, dicendo cioè che i contratti in corso conservano la loro efficacia, non si risolve il

problema in quanto dobbiamo stare attenti a porre in relazione questa legge con la legge sui contratti agrari. Questa gente che viene dalla Cecoslovacchia ha tutta la figura del coltivatore diretto e quindi ha il diritto di avere il fondo alla scadenza del contratto. Ora, noi sappiamo che questi contratti sono contratti brevi, perché hanno la durata di una rotazione agraria. Quindi anche con questo emendamento non saremo garentiti.

MOLINAROLI. Il problema potrebbe indurre in qualche perplessità; comunque io desidererei una precisazione e cioè se di casi di questo tipo, e cioè di cittadini italiani residenti in questi comuni, ve ne siano altri.

CORBI. Dalla relazione fatta dall'onorevole Conci appare che ci troviamo di fronte a due casi diversi. Uno, più generale, quello dei coloni germanici che si sono sostituiti agli italiani che sono andati in Germania; l'altro, quello di italiani subentrati che ancora oggi continuano a lavorare. Mi pare allora che dovremmo regolare la faccenda in maniera diversa. Per quanto riguarda la questione dei coloni germanici, credo facile la soluzione; mentre per quanto riguarda il secondo caso, la questione è più delicata, perché non mi pare giusto dire che vi sia diritto a rivalsa

CONCI ELISABETTA, Relatore. Proprietari nessuno.

CORBI. Questo chiarisce meglio. Comunque mi pare che la questione vada risolta a seconda dei casi, perché chi ha trasformato la propria economia, si è spostato, ha iniziato un'altra attività, in maniera diversa...

CONCI ELISABETTA, Relatore. Si tratta di poveri, piccoli proprietari i quali hanno il proprio campo ed hanno preso in affitto questi altri terreni.

CORBI. Allora, questi piccolissimi proprietari che sono rimasti in Italia, debbono oggi subìre un danno — la misura non importa, vale il principio — mentre gli altri che sono andati via, tornano in Italia, e, come se nulla fosse, riprendono possesso di beni già ceduti, il che oltre tutto non sembra morale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Il primo articolo è così formulato:

« I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, non compresi nella zona territoriale di applicazione degli accordi italo-germanici del 1939 e degli anni seguenti, possono su domanda riottenere la proprietà dei beni ceduti alla

Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano.

« La restituzione ha luogo nello stato di fatto in cui i beni suddetti si troveranno al momento della riconsegna in applicazione della presente legge, ovvero si sono trovati al momento della ripresa di possesso da parte degli interessati, ove questa abbia già avuto luogo.

« Restano in ogni caso salvi i diritti della Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) per quanto attiene al prezzo eventualmente pagato, ed alle somme versate per la liberazione degli immobili, oggetto di restituzione, da ipoteche, canoni, censi, livelli, ed in genere da diritti ed oneri reali, nonché per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data d'acquisto, ovvero posteriore alla ripresa di possesso da parte degli interessati ».

BERTINELLI. Propongo alcuni emendamenti all'articolo 1. Anzitutto la legge parla di restituzione. Questo però è un termine giuridico improprio, spurio e che presuppone, oltre che il fatto materiale della riconsegna di una cosa, anche un giudizio di carattere morale. Quindi, se mai, si deve parlare di « retrocessione » e non di restituzione.

Poi, sempre nella prima parte dell'articolo 1 osservo questo: noi abbiamo avuto delle assicurazioni forniteci soltanto dal sequestratario della D.A.T. che non si sono verificati casi di vendita di questi terreni ad altre persone che non sia la D.A.T. stessa. Prendo atto di questa assicurazione, ma noi non possiamo essere, dal punto di vista giuridico, assolutamente tranquilli. Quindi io modificherei l'articolo nel senso di dire che i cittadini italiani possono riacquistare dalla D.A.T., il che fa salvo l'eventuale diritto di quei terzi che avessero a suo tempo acquistato a loro volta dalla D.A.T. i terreni che questa aveva acquistato dai montanari.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Bertinelli, ella propone la sostituzione della papola « riacquistare » al termine « riottenere ».

RUSSO CARLO. Io ho dei dubbi sul termine « riacquistare » perché, siccome si dice che la D.A.T. non ha pagato questi terreni, il passaggio di essì ai proprietari avviene senza un corrispettivo da dare alla D.A.T. Se invece diciamo « riacquistare » la D.A.T. cederebbe questi terreni ai proprietari, i quali però dovrebbero corrispondere una determinata somma, sia pure irrisoria, alla D.A.T.

Io, quindi, preferisco la formula attuale.

LUCIFREDI. Io direi: « possono, su domanda ottenere in retrocessione dalla D.A.T. 1 beni alla stessa ceduti ».

TOZZI CONDIVI. In ogni caso, bisognerebbe dire « hanno diritto di chiedere » e non « possono ». Comunque, la retrocessione presuppone un nuovo contratto. Quindi bisognerebbe dire « riottenere ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bertinelli ha presentato un testo nuovo dell'articolo 1. Ne leggo il primo comma.

« I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la proprietà dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta Società ».

CONCI ELISABETTA, Relatore. Lo accetto

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

TURCHI. L'inciso è stato soppresso? BERTINELLI. Non ce ne è bisogno.

PRESIDENTE. Al secondo e al terzo comma l'onorevole Bertinelli propone di sostituire il seguente comma unico:

« La consegna di tali beni immobili avverrà nello stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno già preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura ».

BERTINELLI. È evidente che non si può parlare dell'istituto della riconsegna. Resta quindi fermo che le eventuali mutazioni o trasformazioni avvenute non danno luogo ad un'azione di ripristino o di danni.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Accetto la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo comma dell'articolo nel testo proposto dall'onorevole Bertinelli.

(È approvato).

L'onorevole Russo propone, ora, di aggiungere il seguente comma:

« I contratti di affittanza in corso conservano i loro effetti ».

Domando se esistano contratti di natura diversa.

RUSSO CARLO. Stando a quanto dichiara il sequestratario, si tratterebbe solo di contratti di affittanza.

PRESIDENTE. Forse, onorevole Russo, sarebbe preferibile una formulazione più generica:

« I contratti agrari in corso conservano i loro effetti ».

RUSSO CARLO. Va bene.

GATTO. La tutela che diamo ai terzi cittadini italiani che lavorano la terra è molto relativa. Si tratta di coltivatori diretti i quali, in virtù della legge Segni, hanno diritto ad avere il fondo. Questi cittadini italiani non sono coperti da una legge di proroga, perciò, praticamente, se questi contratti hanno la durata di tre anni, ad esempio, si arriva alla conclusione che dopo poco tempo questi coltivatori sono costretti a restituire la terra.

LUCIFREDI. Vorrei dire all'onorevole Gatto che non bisogna pensare, per questi comuni di montagna, ai grandi poderi e quindi non possiamo dare agli affittuari di essi una tutela maggiore in confronto a quella che è data a tutti coloro che si trovono nelle altre parti d'Italia.

In sostanza, riconosciamo che al fondo di questi contratti vi è il vizio di trasferimento della proprietà, ed allora noi dobbiamo dare una protezione ai proprietari e non possiamo dare ai coltivatori, il cui titolo di possesso è inficiato da un vizio, una protezione maggiore di quella data a tutti gli altri cittadini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Russo Carlo nella seguente formulazione:

« I contratti agrari in corso conservano i loro effetti ».

(E approvato).

L'onorevole Bertinelli propone, poi, di completare il nuovo articolo 1 con il seguente comma:

« La società fiduciaria germanica di liquidazione avrà diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonché delle somme versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonché per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati ».

GATTO. Vorrei fare un'osservazione. All'articolo primo o secondo è detto che nel caso vi siano state trasformazioni, queste non danno diritto a nessuna azione. Ammet-

tiamo il caso che la D.A.T. abbia migliorato il fondo facendo delle spese. Bisognerebbe esaminare se queste spese debbano essere oppure no rimborsate alla D.A.T. Non credo che il semplice fatto di aver beneficiato della rendita possa aver coperto la spesa, ad esempio, dell'impianto di un vigneto.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Vorrei rispondere al collega Gatto che non esistono vigneti in quelle zone.

Non risulta che si siano fatte spese in questo senso; i coloni che avevano lavorato quelle terre sono poi fuggiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Bertinelli, nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

" I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la proprietà dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta Società.

La riconsegna di tali beni immobili avverrà nello 'stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno già preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azioni di qualsiasi natura.

I contratti agrari in corso conservano i loro effetti.

La Società fiduciaria germanica di liquidazione avrà diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonché delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonché per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati ».

(È approvato).

· Passiamo, allora, all'articolo 2:

» La domanda di restituzione di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia al prefetto di Trento nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

« Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al prefetto di Trento».

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento:

« Sostituire le parole : Commissario del Governo della regione Trentino-Alto Adige alle parole : Al Prefetto di Trento ».

BERTINELLI. Oltre a questa osservazione di carattere formale, c'è da fare un'altra osservazione di natura sostanziale.

Si dice che occorre presentare una domanda; ma poi cosa succede? Bisogna che qualcuno provveda.

A che serve la domanda, se essa non è deliberata e se non dà luogo a deliberazione? E questa deliberazione chi la prende?

PRESIDENTE. Abbiamo approvato l'articolo 1, secondo il quale il diritto al riacquisto non è condizionato a nessuna valutazione discrezionale.

Quindi, il primo comma dell'articolo 2 potrebbe essere così formulato: « La domanda di riacquisto, di cui al precedente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia al Commissario del Governo nella regione Trentina-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

BERTINELLI. Perché dobbiamo disturbare il Governo?

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Per la verifica della cittadinanza italiana mi pare che sia opportuno questo tramite.

PRESIDENTE. Sulle controversie di natura giudiziaria, il Prefetto o il Commissario non hanno nulla da dire.

Il collega Lucifredi propone il seguente emendamento:

« Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione ».

BERTINELLI. Non sarebbe molto più semplice che il montanaro si presentasse alla D.A.T. con la dichiarazione, rilasciatagli dal Commissario del Governo, attestante la sua cittadinanza italiana?

LUCIFREDI. Occorrono altri requisiti, oltre la cittadinanza.

PRESIDENTE. Allora, il primo comma, integrato, può essere così formulato:

« La domanda di riacquisto, di cui all'articolo 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia al Commissario del Governo della regione Trentino-Alto Adige nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

BERTINELLI. Sta bene. Propongo di inserire l'emendamento Lucifredi come 3° comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Allora, pongo ai yoti il primo comma nel testo di cui ho testè dato lettura.

(E approvato).

Pongo ai voti il secondo comma nel testo ministeriale con la sostituzione, già accolta nel primo comma, del Prefetto con il Commissario del Governo:

« Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige ».

 $(E_{\cdot}approvato).$

TOZZI CONDIVI. Io direi « sentita la $\mathbf{D.A.T.}$ »

PRESIDENTE. Abbiamo stabilito il diritto di riacquisto; quindi occorre un contratto vero e proprio per la retrocessione del bene. L'onorevole Lucifredi insiste nel suo emendamento aggiuntivo?

LUCIFREDI. Bisogna precisare come effettivamente avviene questo trapasso. Attualmente c'è l'intestazione catastale a nome della D.A.T.; bisogna che ci sia una voltura, che potrebbe avvenire o per conseguenza di sentenza (il che escludiamo), o con atto del Prefetto (il che non credo sia opportuno), oppure — altra strada non resta — con atto di retrocessione.

PRESIDENTE. Allora, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi:

« Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione ».

(È approvato).

Il Governo propone il seguente comma aggiuntivo:

« Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza per gli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

« La domanda di riacquisto di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia, al Commissario del Governo nella regione Trentina-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella regione Trentina-Alto Adige.

Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione.

Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza degli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Tutti gli atti e contratti relativi alla restituzione dei beni da parte della Società fiduciaria di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano ai cittadini italiani di cui all'articolo 1, che ad essa li avevano ceduti, sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie nella misura di lire 40 per ogni formalità.

« Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari ».

BERTINELLI. Propongo di sostituire alle parole « dei beni... e sono esenti » le parole

« dei beni di cui alla presente legge sono esenti ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Devo proporre, secondo la disposizione di legge, di sostituire a « lire 40 » lire 500.

BERTINELLI. È meglio non precisare la cifra, perché essa può essere modificata nell'avvenire, da una legge futura.

Pertanto, propongo la soppressione delle parole « nella misura di lire 40 per ogni formalità ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Sta bene, accetto gli emendamenti Bertinelli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma che, con gli emendamenti proposti, risulta del seguente tenore:

"Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie".

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo ministeriale.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso:

"Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge, sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge testè approvato.

(Segue la votazione).

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Comunico} & \textbf{il} & \textbf{risultato} \\ \textbf{`della} & \textbf{votazione} \\ \textbf{segreta} \\ \cdot \\ \end{array}$

(La Commissione approva).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Cemmi: Ricostituzione dei Comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia) (333).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Cemmi: Ricostituzione dei comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia).

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, Relatore. Onorevoli colleghi! Il regio decreto 17 novembre 1927, numero 2254, con atto arbitrario e di imperio del regime totalitario, senza alcun rispetto della volontà dei cittadini e per puro spirito fazioso in odio alle autonomie locali, soppresse gli antichi comuni di Braone, Losine e Niardo, in provincia di Brescia, incorporandoli nell'unico comune di Breno.

La privazione della propria autonomia amministrativa ha sempre lasciato traccia di viva offesa nel sentimento delle popolazioni degli ex comuni e la coartata comunione di vita ventennale non ha mai estinto nelle popolazioni stesse il vivo desiderio di vedere ripristinata l'antica libertà comunale, nella quale soltanto esse vedevano meglio tutelati i propri interessi e valorizzate le proprie attività.

Sollecita è stato quindi la spontanea manifestazione della volontà dei cittadini al primo respiro di civiltà. L'antica aspirazione fu tradotta in regolare domanda documentata a norma di legge e l'istruttoria, presto ultimata, avrebbe già da tempo portato allo scopo, a norma del decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946, se la promulgazione della Costituzione, sopravvenuta nel frattempo, non avesse trattenuto il Ministero dall'emettere l'invocato decreto di ricostituzione.

Reputo superfluo ricordare agli onorevoli colleghi la pregiudiziale dedotta dagli articoli 117 e 133 per rimandare ai costituenti Enti regionali ogni provvedimento relativo a modifiche di circoscrizioni comunali. Essa è stata ampiamente discussa e superata con la espressione di un ordine del giorno della Commissione, al quale non ho che da richiamarmi. Anche l'altro ramo del Parlamento espresse a suo tempo analogo avviso, ed appunto nella conseguenzialità di tale interpretazione il Senato approvava la ricostituzione dei tre comuni di Braone, Losine e Niardo,

già in seduta deliberante della I Commissione il 9 febbraio 1949.

La istanza dei richiedenti mostra l'assoluta ferma volontà di reggersi in modo autonomo nell'ambito di ciascuna delle soppresse circoscrizioni comunali. Deciso è l'intendimento di non sottostare oltre alla vita comunale coattiva nel comune di Breno tanto che dal tempo della richiesta autonomia le attuali tre frazioni praticamente si considerano come già separale di fatto dal comune di Breno, al quale riesce così difficile e talora impossibile l'esercizio della giurisdizione territoriale e patrimoniale in quelle frazioni.

L'insostenibilità della situazione è stata fatta presente insistentemente dallo stesso sindaco di Breno, il quale non può che auspicare la più sollecita concessione delle autonomie giustamente rivendicate.

Le istanze dei cittadini risalgono rispettivamente al 2 febbraio 1947, 1 marzo 1947 e 1 maggio 1947. Il comune di Breno ha deliberato a favore della ricostituzione dei tre Comuni con atto del 27 aprile 1947 ed eguale avviso favorevole ha espresso la deputazione provinciale di Brescia in data 29 luglio 1947.

Ogni atto relativo al progetto di separazione delle attività patrimoniali è stato perfezionato, come pure definito è il progetto di delimitazione territoriale di ciascuna delle tre frazioni di Braone, Losine e Niardo, rispetto al comune di Breno.

La Giunta provinciale amministrativa di Brescia ha espresso parere favorevole alla ricostituzione del comune di Braone con atto del 22 settembre 1947, di Losine il 26 settembre 1947 e di Niardo il 17 ottobre 1947.

La ragioneria della Prefettura di Brescia, con attestati del 9 e 10 settembre 1947, dichiara che ciascuna delle singole frazioni di Braone, Losine e Niardo, ha in sé la possibilità finanziaria per poter vivere in comune autonomo, assicurando nel contempo che la situazione finanziaria ed economica del comune di Breno è da ritenersi ottima e che il distacco delle tre frazioni di Braone, Losine e Niardo non eserciterà alcuna influenza negativa sul bilancio del Comune capoluogo.

Fatte le constatazioni preliminari anzidette, da cui emerge la conferma per ciascuna delle tre frazioni della esistenza degli elementi essenziali prestabiliti come conditio sine qua non per l'ammissione alla dignità di una vita amministrativa autonoma di enti comunali, è opportuno rilevare per ciascuno

di detti enti alcuni dati caratteristici desunti in parte dall'Istituto centrale di statistica:

	•	Super- ficie in ha	Popola- zione —	Distanza dal capo- fluogo attuale in Km.	Bilancio 1946 —
Braone		1.240	542	. 5	1.289.000
Losine.		629	809	3	1.196.000
Niardo		2.237	1.200	4.5	1.872.000

Breno poi, diminuito delle tre frazioni, rimane in questi estremi (1948)

3.624 5.894 — 21.000.000

I motivi principali che giustificano effettivamente l'erezione degli ex Comuni in enti autonomi stanno nelle reali difficoltà di comunicazione con l'attuale capoluogo, da cui distano circa 5 chilometri, per strade almeno in parte in cattivo stato di manutenzione e nella opportunità di far dileguare ed estinguere i dissidi ed i malintesi che impediscono una buona proficua amministrazione utile per tutti nella ormai intollerabile sopportazione della attuale invisa convivenza obbligata.

L'aspirazione ad amministrarsi in proprio resta meglio legittimata dalla consistenza del patrimonio di ciascuna delle tre frazioni le quali sono ben certe, ovviamente, di potervi attendere con maggiore diligenza e profitto in veste autonoma che non per tramite di amministrazioni estranee.

La trascuratezza verso i bisogni di queste frazioni e lo sfruttamento del loro patrimonio da parte del capoluogo, hanno appunto esasperato la situazione.

Braone ha la proprietà di terreni per un valore di lire 15.555.000 e fabbricati per lire 1.174.000 con scuole e municipio.

Losine possiede terreni valutati per lire 10.073.000 e fabbricati per lire 2.620.000 con scuole e municipio.

Niardo è proprietario di terreni per lire 19.202.000 e fabbricati per lire 3.300.000 con scuole e municipio.

Pel complesso delle considerazioni elencate dopo accurato esame ho l'onore di esprimere alla Commissione l'avviso che la proposta di legge meriti approvazione e che le frazioni di Braone, Losine e Niardo vengano ricostituiti in comuni autonomi.

LUCIFREDI. Mentre dichiaro che voterò a favore della proposta di legge del senatore Cemmi, desidero rilevare, a seguito di quanto ho ricordato in altra seduta, che il Senato non sembra tenere un atteggiamento molto coerente con quello che è il presupposto di questa

legge: esso infatti ha ritenuto di sospendere, per una dichiarazione di principio, la approvazione in sede legislativa di varie proposte di legge da noi approvate per la ricostituzione di altri Comuni.

Mi permetto di rinnovare in questa sede l'invito già fatto al nostro Presidente, perché prenda contatto con la prima Commissione del Senato, e occorrendo, con la Presidenza stessa del Senato, al fine di eliminare questa strana dissonanza tra l'atteggiamento nostro e quello del Senato; dissonanza ancora più strana, perché il Senato è anche in dissonanza con sé medesimo, come ci dimostra il disegno di legge che siamo chiamati ad eșaminare. È da auspicare che si abbia al più presto a riprendere da parte del Senato e da parte nostra l'esame delle proposte di legge relative alla ricostituzione di questi Comuni, per alcuni dei quali vi sono motivi di urgenza: ulteriori ritardi potrebbero essere cagione di grave turbamento per le popolazioni interessate.

PRESIDENTE. Parleremo di questo prossimamente.

Ritengo però che l'approvazione di questo disegno di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato, possa facilitare molto la risoluzione di questo problema generale.

SPATARO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole. Lucifredi.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

- « I comuni di Braone, Losine e Niardo, aggregati a quello di Breno con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2254, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
- « Il prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

L'articolo 2 è così formulato:

- « Gli organici del comune di Breno e dei ricostituiti comuni di Braone, Losine e Niardo saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
- « Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
- « Al personale già in servizio presso il comune di Breno che sarà inquadrato nei pre-

detti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

L'articolo 3 è così formulato:

« La presente legge entra in vigore coi giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé approvata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

(La Commissione approva).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Fazio: Inclusione del comune di Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il comune di Ormea. (613).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del senatore Fazio: Inclusione del comune di Briga Alta nelle circoscrizioni fissate per il comune di Ormea.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Molinaroli.

MOLINAROLI, Relatore. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame ci richiama alle dolorose lacerazioni che il territorio nazionale ha dovuto subire al confine occidentale per imposizione dello stato maggiore francese che ha voluto giustificare con ragioni strategiche delle modifiche inique, le quali sembrano piuttosto pretese sotto l'assillo di una vendetta ingenerosa o di una paura puerile.

In forza del trattato di pace con l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, il comune di Briga Marittima venne smembrato come conseguenza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato II del trattato stesso e gran parte del suo territorio passò sotto la sovranità francese.

Dai rilievi compiuti presso l'Istituto centrale di statistica risulta che mentre le frazioni di Briga Marittima e Morignolo sono passate alla Francia, sono rimaste all'Italia in frazione di Realdo che venne aggregata al comune vicino di Triora in provincia d'Imperia e parte del territorio delle frazioni di Carnino Piaggia e Upega.

Geograficamente e idrograficamente rimase alla Francia la zona della Val Levenza nel bacino idrico della Roja. Il versante della Val Verdeggia (Realdo) passò alla provincia di Imperia e le frazioni del versante del fiume Tanaro rimasero alla provincia di Cuneo. Dopo la firma le trattato di pace le frazioni della Valle del Tanaro (Carnino Piaggia ed Upega) vennero molto opportunamente costituite in comune autonomo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, col nome di Briga Alta. Già nella circoscrizione del comune italiano di Briga Marittima la posizione corografica delle frazioni di Carnino e di Upega era del tutto particolare in quanto il loro territorio era discontinuo rispetto alla rimanente parte del comune stesso. Le vallette di Carnino e di Upega infatti erano separata dal territorio di Briga da una parte del territorio del comune di Tenda (pur esso ora passato alla Francia) che si incuneava tra le frazioni di Piaggia da un lato e di Carnino e di Upega dall'altra, talché queste due ultime frazioni per comunicare col capoluogo di Briga dovevano passare traverso il territorio comunale di Tenda pei valici del colle delle Vecchie e Colla Rossa inseriti sulla dorsale dei monti Marguaris, Beltrand e Saccarello divenuta ora linea di

Le tre frazioni hanno una superficie calcolata di 3315 ettari ed una popolazione (Piaggia 175, Upega, 19, Carnino 95) totale di 279 abitanti.

È stato veramente saggio comunque il provvedimento legislativo che non ha voluto disperdere in altra comunità questi brandelli di un glorioso comune italiano e ha confidato ad essi in glorioso retaggio la prisca autonomia che nel nome conservato deve indubbiamente significare auspicio di sollecito ripristino della giustizia offesa.

La vita amministrativa del nuovo comune di Briga Alta richiedeva però particolari altri provvedimenti a suo favore.

Il nuovo comune non può più riferirsi alle circoscrizioni varie dell'amministrazione dello Stato a cui faceva capo l'antico comune di Briga Marittima e che concorrevano tutte nel centro di Borgo San Dalmazzo in Valle Stura. Allora, confluendo a Briga Marittima gli abitanti delle tre frazioni da Briga potevano raggiungere Borgo San Dalmazzo in Val Stura con la strada nazionale n. 20 di Tenda e la ferrovia con un percorso di chilometri 40 circa. Ora ciò non è possibile, sia perché i valichi alpini per raggiungere Briga sono in territorio straniero, sia perché in territorio straniero sono pure le strade e ferrovie da Briga fino al Colle di Tenda. Per giungere all'antico centro dı Borgo San Dalmazzo in Valle Stura (sede di pretura, ufficio imposte e registro, stazione carabinieri, ecc.) i cittadini di Briga Alta dovrebbero scendere al comune di Ormea chilometri 23 — indi la Val del Tanaro per Garessio fino a Ceva e di qui per Mondovì c Cuneo per recarsi a Borgo!

Il viaggio toccherebbe i 129 chilometri in confronto dei 23 che bastano per portarsi a Ormea.

Evidentemente una situazione simile deve farsi cessare senza indugio.

Ormea anziché Borgo San Dalmazzo in Valle Stura è indubbiamente il capoluogo più vicino a cui i cittadini di Briga Alta devono potersi riferire per tutti i bisogni della loro vita amministrativa.

La proposta di legge provvede idoneamente allo scopo e per questo ho l'onore di sottoporla alla vostra approvazione.

LUCIFREDI. Mentre esprimo la mia piena approvazione per la proposta di iniziativa del senatore Fazio, che corrisponde ad un'effettiva esigenza di quelle popolazioni, che per tradizioni, costumi e dialetto fanno parte della mia Liguria occidentale, mi permetto di approfittare di questa occasione per formulare il voto (in aggiunta a quello già espresso dall'onorevole Molinaroli e che sta più vivo nel cuore di tutti noi) che nelle convenzioni che dovranno stipularsi con la Francia per la delimitazione definitiva di questa zona di frontiera vengano ad essere eliminate le assurdità

dell'attuale confine italo-francese, particolarmente in questa zona da Ventimiglia al Cuneese, ove il confine è tracciato con un criterio così stravagante da renderlo assolutamente illogico ed insostenibile.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

« Per tutti i servizi statali, provinciali e regionali, il comune di Briga Alta, istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, è compreso nelle circoscrizioni fissate per il comune di Ormea ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 è così formulato:

« La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto?

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta di legge testé àpprovata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votant	i		٠,		32
Maggioranza .					17
Voti favorevoli					
Voti contrari				4	

 $(La\ Commissione\ approva).$

La seduta termina alle 11,40

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI